



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FROSINONE

N. 311/22 SENT
N. 9993/21 R.A.C.
N. 1353/22 CRON
N. w REP

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI FROSINONE**

nella persona della dott.ssa Claudia Taormina, all'udienza del 31.03.2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

contestualmente motivata, nella causa iscritta al n.2293/2021 R.G. avente ad oggetto opposizione a sanzione amministrativa, promossa

DA

[REDACTED], residente in [REDACTED] rapp.to e difeso dall'Avv.Roberto Iacovacci e presso il loro studio elettivamente domiciliato in Latina, Via Cicerone n.90, giusta delega in calce al ricorso introduttivo;

Ricorrente

E

- **PREFETTURA DI FROSINONE**, in persona del Prefetto con sede in Frosinone, P.zza della Libertà, indirizzo p.e.c depenalizzazione.preffr@pec.interno.it, rapp.ta e deifesa dal funzionario Dott.Gerardo Ippolito giusta ordinanza prefettizia n.80144 del 23.12.2021;

Opposta resistente

Oggetto: Opposizione avverso Ordinanza Ingunzione prot. n.M_IT PR_FRSPC 00013800 AreallI emessa dal Prefetto di Frosinone in data 11.10.2021, notificata il 19.11.2021;

Conclusioni: si rinvia a quelle formulate nel ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente trascritte.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Premesso che la riforma del processo civile attuata con legge 18 giugno 2009, n.69 ha modificato, tra l'altro l'art.132 c.p.c. ed il correlato art.118 disp. att. c.p.c. disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (art.132 n.4 c.p.c.) che la motivazione debba esprimere "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" e non più lo svolgimento del processo, tanto premesso si procede a motivare la presente decisione come segue, in ottemperanza alle menzionate disposizioni di legge.

Preliminarmente occorre evidenziare che il ricorso risulta tempestivo, avendo il ricorrente provato di avere spedito il ricorso in data 16.12.2021 nel termine di trenta giorni dalla notifica dell'impugnata ordinanza che risulta notificata in data 19.11.2021.

Nel merito il ricorso risulta fondato e per l'effetto va accolto ai sensi dell'art.6 co.11 D.lgs 150/2011.

Tra i vari motivi di ricorso l'opponente lamenta la mancanza di prova della corretta taratura delle apparecchiature di rilevamento della velocità e per l'effetto la mancanza di prova della affidabilità dei dati rilevati.

A fronte di detta eccezione, l'autorità opposta avrebbe dovuto produrre apposito certificato di taratura e non limitarsi a richiamare la valenza probatoria del verbale quale atto pubblico dotato di fede privilegiata.

Sul punto ha fatto chiarezza la suprema Corte di Cassazione affermando che la prova del corretto funzionamento dell'apparecchio è a carico dell'amministrazione ed il verbale non fa piena prova fino a querela di falso.

Segnatamente la Corte ritiene che: "non è sufficiente che il verbale riporti che "la violazione era stata rilevata a mezzo apparecchiatura autovelox (...) debitamente omologata e revisionata, della quale gli agenti (...) avevano accertato preventivamente e costantemente la corretta funzionalità" ...Al contempo non può essere condivisa l'affermazione del tribunale secondo cui "la prova del regolare funzionamento dell'apparecchiatura al momento della constatazione dell'infrazione (...) sia insita nel peculiare valore del verbale di accertamento, per contraddire il quale l'unico rimedio esistente sarebbe stato la querela di falso" (così sentenza impugnata, pag. 5).

Difatti, nel giudizio di opposizione a ordinanza - ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa pecuniaria, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova fino a querela di falso solo e limitatamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese (cfr. Cass. 20.3.2007, n. 6565). Evidentemente il verbale non riveste fede privilegiata - e quindi non può far fede fino a querela di falso - in ordine all'attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell'apparecchiatura "autovelox", allorché e nell'istante in cui ebbe a rilevare a carico della D. il contestato eccesso di velocità. (cfr. Cassazione civile, sez. II, 13 Dicembre 2018, n. 32369) (cfr. Cassazione civile, sez. II, 13 Dicembre 2018, n. 32369).

In definitiva all'esito dell'istruttoria non risulta affatto provato che l'organo accertatore avesse provveduto ad effettuare sul dispositivo di rilevamento della velocità la periodica taratura.

Il ricorso va dunque accolto e per l'effetto l'Ordinanza Ingiunzione impugnata va annullata.

Le spese di lite vanno compensate stante la formula dubitativa di accoglimento.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n.640/2018 R.G. promossa da Specchiulli Donato contro Prefettura di Frosinone, contraiis reiectis:

- Accoglie il ricorso ed annulla l'Ordinanza Ingiunzione prot. n.M_IT PR_FRSPC 00013800 AreaIII emessa dal Prefetto di Frosinone in data 1.10.2021;
- Dichiara le spese di lite compensate.

Motivazione contestuale.

Così deciso in Frosinone li 31.03.2022



Il Giudice di Pace
Dott.ssa Claudia Tacchini

Firma manoscritta della Dott.ssa Claudia Tacchini.